

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1836

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CASILLO, MACERATINI, RAMPONI e
PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 1995

Norme in materia giuridico-legale a favore del personale
dell'Amministrazione della difesa e dei Corpi armati dello
Stato per fatti connessi all'esercizio del servizio

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989, concernente il personale della polizia di Stato» ha previsto, all'articolo 15, la copertura assicurativa a favore del personale che utilizza, per motivi di servizio, automezzi privati ovvero di proprietà dell'Amministrazione.

Successivamente, la legge 23 dicembre 1993, n. 574, ha esteso il citato trattamento assicurativo al personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, con l'esclusione della copertura dei rischi di danneggiamento ai mezzi di proprietà del dipendente. Detti provvedimenti hanno ingenerato gravi sperequazioni di trattamento nei confronti del restante personale delle Forze armate in quanto escluso dalle succitate norme di tutela. Va, inoltre, osservato che la quasi totalità di detto personale è formata da militari di leva o ausiliari che, in quanto tale, risulta maggiormente bisognosa di tutela in quanto generalmente privo di risorse economiche.

Si è ravvisata, pertanto, la necessità di porre termine a tale discriminazione mediante specifiche norme a ciò finalizzate. Un'azione in tal senso consentirebbe, inoltre, di adeguare il trattamento assicurativo del personale dei Corpi armati dello Stato a quello del personale civile statale già destinatario, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, della copertura assicurativa in argomento.

Tra le problematiche di stringente attualità per la pubblica amministrazione assume, poi, particolare rilievo la tutela del personale militare e dei Corpi armati dello Stato in tema di responsabilità per danni

cagionati alla pubblica amministrazione o a terzi in seguito all'espletamento delle attività istituzionali.

Va osservato, in proposito, che vigono già norme che limitano la responsabilità amministrativa patrimoniale e civile ai soli casi del dolo o colpa grave (leggi 31 dicembre 1962, n. 1833, e 17 marzo 1975, n. 69, e decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Tuttavia con riferimento alla citata normativa si rileva che:

nel novero delle attività a rischio, per le quali opera la limitazione della responsabilità amministrativa patrimoniale, non sono comprese quelle proprie del personale militare e dei Corpi armati dello Stato (uso delle armi e degli esplosivi, operazioni di bonifica dei poligoni, controllo dello spazio aereo ed altre attività a queste assimilabili);

la tutela in materia di responsabilità civile opera esclusivamente a favore del personale civile di ruolo dello Stato.

È di tutta evidenza la disparità di regime giuridica tra dipendenti civili e militari. In particolare, per quanto attiene alla responsabilità civile, l'attuale inesistenza di analoga disposizione legislativa a favore dei militari non impedisce che le pretese risarcitorie, accampate dal terzo danneggiato siano fatte valere direttamente contro il dipendente della pubblica amministrazione autore del danno per colpa lieve, anziché contro l'Amministrazione.

Si è dunque ritenuto di proporre alcune norme volte ad eliminare tali iniquità.

Il presente provvedimento si compone di 2 articoli i cui contenuti sono di seguito indicati:

articolo 1: estensione al personale adibito alla conduzione dei mezzi di trasporto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(ivi compresi i mezzi bellici) delle Forze armate, dei Corpi armati dello Stato ed alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto su tali mezzi, delle disposizioni di cui all'articolo 1, della legge 23 dicembre 1993, n. 374, in materia di copertura assicurativa;

articolo 2: estensione - al personale militare, dei Corpi armati dello Stato ed a quello civile degli stessi Ministeri che abbia cagionato un danno all'amministrazione dello Stato, nell'esercizio di attività inerenti all'impiego delle armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo e nell'esercizio di funzioni attinenti allo svolgimento di incarichi cui sono associate re-

sponsabilità di natura operativa o tecnico-amministrativa - della limitazione della responsabilità amministrativa-patrimoniale e di quella civile verso terzi ai soli casi di dolo e colpa grave, già prevista dalle leggi n. 1833 del 1962, n. 69 del 1975, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 e dalla legge n. 67 del 1981; riconoscimento a tutto il personale, precedentemente citato, coinvolto in giudizio, del diritto ad essere difeso dall'avvocato dello Stato o da libero professionista di fiducia con oneri a carico dello Stato, salvo il diritto di rivalsa, qualora sia accertata la responsabilità dell'interessato per dolo o colpa grave.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il regime assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1993, n. 574, è esteso ai mezzi di trasporto terrestri, aerei e navali di proprietà della pubblica amministrazione, ivi compresi i mezzi bellici.

Art. 2.

1. Il personale dell'Amministrazione della difesa e quello appartenente ai Corpi armati dello Stato che cagiona un danno all'Amministrazione dello Stato o a terzi nell'esercizio di attività inerenti all'impiego di armi da fuoco ed esplosivi, al rastrellamento ed alla bonifica di aree e poligoni, al controllo dello spazio aereo ovvero nell'esercizio di funzioni attinenti allo svolgimento di incarichi cui sono associate, secondo i rispettivi ordinamenti, responsabilità di natura operativa o tecnico-amministrativa o di attività rischiose per loro natura o per i mezzi adoperati, comunque connesse con i compiti istituzionali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

2. Le limitazioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di responsabilità del personale di cui allo stesso comma verso l'Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno cagionatogli.

3. Nell'accertamento della responsabilità verso l'Amministrazione o verso terzi di cui al comma 1 si deve tener conto delle difficoltà tecniche e della pericolosità inerenti all'attività svolta, della speciale qualificazione giuridica e fisico-psichica richiesta al personale nonchè di tutte le condizioni di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi l'evento generatore del danno.

4. Nei procedimenti avanti agli organi di giurisdizione penale, civile ed amministrativa, conseguenti ad eventi occorsi al personale nell'esercizio delle funzioni o delle attività di cui al precedente comma 1, la difesa dell'imputato o convenuto in giudizio può essere assunta, a richiesta dell'interessato, dell'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo. In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente, salvo rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.

